

# STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SARZANA GOLF CLUB

## TITOLO PRIMO

### Capo primo

## SCOPO E SEDE

### ART. 1

#### COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione sportiva, a sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione Sarzana Golf Club.

### ART. 2

#### SEDE

1. L'Associazione ha sede in Sarzana (SP) Via Tavolara, snc

### ART. 3

#### CARATTERI

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposte dalla legge.

2. Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### ART. 4

#### SCOPO

1. Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla FIG, oltreché di altri sports, fra i propri soci. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf; rispettivamente delle altre Federazioni sportive per quanto riguarda gli altri sports nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e di Federazioni straniere.

2. Di conseguenza,

a) l'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG; si impegna altresì, a norma dell'art. **78 dello Statuto federale**, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;

b) condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

#### ART. 5 ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

1. Per l'attuazione dell'oggetto sociale L'Associazione Sportiva potrà:
- a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento degli impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;
  - b) intestarsi licenze commerciali in genere;
  - c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

#### ART. 6 DURATA

1. La durata dell'Associazione è indeterminata.

#### **Capo secondo SOCI**

#### ART. 7 CATEGORIE

1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) soci effettivi
- B) soci juniores
- C) soci onorari.

2. Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

3. Solo quelli maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

4. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione su domanda controfirmata da due soci effettivi,

5. Soci juniores sono coloro che hanno compiuto i .....ma non i ....anni (oppure: "l'età minima e l'età massima stabilita dal Regolamento Organico").

6. Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

7. Il regolamento organico può prevedere la suddivisione dei soci effettivi e di quelli juniores in sottocategorie e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali dell'Associazione.

8. Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

9. I soci onorari sono nominati dall'assemblea.

## ART. 8 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le dimissioni;
- c) la radiazione

2. I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione devono darne comunicazione scritta almeno 90 giorni prima del 31 dicembre tramite lettera raccomandata.

3. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

## ART. 9 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.

3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo (oppure: "in 2 rate, entro le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo").

4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

## ART. 10 DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e L'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **TITOLO SECONDO**

### **Capo primo**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **ART. 11 ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi sociali:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
  - e) l'Organo di disciplina di prima istanza;
  - f) la Commissione di disciplina di seconda istanza;
2. Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'assemblea.

### **Capo secondo**

#### **ASSEMBLEE**

##### **ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci di età maggiore.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea ordinaria; e di un terzo per un'assemblea straordinaria.
5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.

6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti o un componente gli Organi di disciplina.
13. Un socio non può rappresentare per delega più di due soci.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.
16. Il Regolamento Organico stabilisce i modi ed i tempi della pubblicazione dei verbali delle assemblee mediante affissione all'albo sociale.

### ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera (raccomandata) spedita ai soci aventi diritto al voto almeno otto giorni prima dell'adunanza.
3. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della

maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:
  - a) approvazione dei bilanci;
  - b) nomina del Consiglio Direttivo nel numero di ... membri (oppure "nel numero di membri stabilito dall'assemblea stessa");
  - c) nomina degli altri Organi sociali;
  - d) approvazione e modificazione dei regolamenti.
5. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.
6. L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

#### ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un'ora (oppure: ad almeno un giorno) di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

#### **Capo terzo** **CARICHE SOCIALI**

#### ART. 15 GRATUITA'

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### ART. 16 REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a trenta giorni;
- d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- e) trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2, lett. b), del presente statuto.

2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci dell'Associazione; devono però possedere i requisiti indicati al primo comma del presente articolo.

#### ART. 17 INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 11, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.

2. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per le quali è stato eletto.

3. In caso di mancata opzione, l'interessato decade dalla carica più recente.

4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

#### **Capo quarto**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### ART. 18 COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di cinque.

2. I Consiglieri durano in carica per due anni.

3. I Consiglieri sono da scegliersi tra coloro che **sono soci dell'Associazione da almeno quattro anni, e maggiorenni.**

#### ART. 19 PRESIDENTE

1. L'assemblea nomina il Presidente dell'Associazione.
2. Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo.

#### ART. 20 RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio Revisori dei conti.
2. Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera o per telefax almeno ... giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telegramma o per telefax almeno tre giorni prima.
4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.
5. Il Regolamento Organico detta le regole riguardanti la documentazione da inviare ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

#### ART. 21 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; le stesse deliberazioni devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.
4. Il Regolamento Organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.

#### ART. 22 COMPETENZA

1. Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.

2. Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

ART. 23  
RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

ART. 24  
DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni dal fatto che comporta la decadenza.

2. La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto comporta del pari la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo con gli stessi effetti di cui al comma che precede.

**Capo quinto**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

ART. 25  
COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per due anni.

2. Il Collegio nomina il suo Presidente.

3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni trimestre (oppure: "semestre") per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo.

**Capo sesto**  
**ORGANI DI DISCIPLINA**

ART. 26  
ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea che, in ogni caso, oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti. (oppure: "I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti saranno membri effettivi, mentre i primi due successivi saranno membri supplenti. A parità di voti sarà considerato il più anziano di età. L'assemblea nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.").
2. Resta in carica per due anni anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
3. L'Organo di disciplina di prima istanza, se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
  - a) richiamo scritto
  - b) censura scritta
  - c) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione o dalla sola attività agonistica;
  - d) radiazione (espulsione).
7. L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
8. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.
9. Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
10. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
11. In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.

12. L'Organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui l'art. 79 dello Statuto della FIG.

#### ART. 27

#### COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

1. La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che rendano necessarie (oppure: "I candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti saranno membri effettivi, mentre i primi due successivi saranno membri supplenti. A parità di voti sarà considerato eletto il più anziano di età. L'assemblea nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che rendano necessarie").

2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.

3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.

4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

6. Resta in carica per il quadriennio olimpico (oppure: "per ... anni"). Con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

#### ART. 28

#### EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

1. La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza (oppure: "non ha") ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 26 devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, un termine maggiore.

#### ART. 29

#### REQUISITI

1. Qualora sia nominato organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un associato, dovrà trattarsi di un socio effettivo da almeno due anni.

### **TITOLO TERZO COMMISSIONE SIPORTIVA**

#### **ART. 30 COMPOSIZIONE E COMPITI**

1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.
2. Essa sarà composta da tre soci effettivi
3. In ogni caso deve fare parte un membro del Consiglio Direttivo.
4. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica del Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

### **TITOLO QUARTO BILANCIO E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di sei mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto dei principio della trasparenza nei confronti dei soci.

#### **ART. 32 APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

1. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

#### **ART. 33 ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE**

1. In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

## **TITOLO QUINTO**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 34**

#### **REGOLAMENTO ORGANICO**

1. Il Consiglio Direttivo formula, e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività dell'Associazione.

#### **ART. 35**

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. **78** dello Statuto della FIG, per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili dell'Organo di disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 12.

2. L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.

3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

#### **ART. 36**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del codice civile.